

Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno (TAR Lazio 5123/12)¹

Com'era prevedibile, dopo la prima sentenza (TAR Lazio sent. 2199/12), il TAR Lazio ha emesso la seconda sentenza n. 5123/12, accogliendo il ricorso collettivo (promosso come il primo dal Coordinamento Scuole Elementari di Roma) di 41 famiglie di alunni certificati con grave disabilità, concedendo a tutti questi soggetti il rapporto dell'insegnante di sostegno in deroga 1 a 1. La sentenza è interessante perché consolida un orientamento delle famiglie volto a risparmiare rispetto ai singoli ricorsi. È altresì interessante perché pone il Ministero di fronte non più a singoli obblighi di adeguamento del numero di ore di sostegno, ma a obblighi collettivi di svariate decine di ricorrenti che potrebbero diventare svariate centinaia e alcune migliaia anche nel giro di pochi mesi.

Il MIUR è stato condannato a pagare € 2.000 globali di spesa, ma avrebbe potuto pagare molto di più se i ricorrenti, per accorciare i termini, non avessero rinunciato al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ormai riconosciuti da una costante giurisprudenza

relativa ai ricorsi singoli. Ovviamente la sentenza, intervenuta al termine delle lezioni, non verrà eseguita per il corrente anno scolastico ma, come espressamente detto nel dispositivo, dovrà essere applicata a partire dal nuovo anno scolastico. Ciò contrasta, forse in considerazione della data della pronuncia, con quanto stabilito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 2231/10, secondo cui le decisioni sul sostegno valgono solo per l'anno in corso.

La sentenza costituisce indubbiamente un vantaggio per le famiglie. Ai fini della qualità dell'inclusione scolastica, però, suscita qualche perplessità. In primo luogo è stato riconosciuto il massimo delle ore di sostegno a tutti e 41 i ricorrenti. Non è detto nella sentenza se sia stata analizzata la situazione di ciascuno per verificare se «la specificità del deficit» richiedesse necessariamente il massimo delle ore di sostegno; questa verifica è stata invece richiesta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10 e dalla successiva Sentenza del Consiglio di Stato n. 2231/10.

In secondo luogo una sentenza «di massa», che ribadisce l'obbligo del MIUR di assegnare in tutti i casi di gravità il massimo delle ore di sostegno, rinforza nell'opinione pubblica la convinzione che il sostegno rappresenta, se non l'unica, certamente la principale risorsa per l'inclusione scolastica: ciò è in contrasto con la logica originaria dell'inclusione stessa

¹ Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/cms/schede_normative_scheda_n_387). [ndr]

che mirava invece, come risorsa primaria, alla presa in carico dei docenti curricolari, sia pur affiancati dai colleghi specializzati.

In terzo luogo fino a quando il MIUR non emanerà e applicherà delle norme sulla formazione iniziale e sull'obbligo di formazione in servizio dei docenti curricolari in tema d'inclusione scolastica, questo tipo di sentenze si moltiplicherà, determinando a carico dell'erario una spesa maggiore di quella per l'aggiornamento obbligatorio e un tradimento della cultura dell'inclusione scolastica.

La Corte Costituzionale sull'accorpamento degli istituti scolastici (Sent. 147/12)²

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 147 del 2012 ha annullato, su ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia, il comma 4 dell'art. 19 della L. n. 111 del 2011, che così recitava:

Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

La motivazione della sentenza si fonda sul disposto dell'art. 117, comma 2, lett. n, comma 3 e comma 6 della Costituzione. Tali

norme, infatti, stabiliscono che spetta allo Stato solo la definizione dei principi generali e dei livelli essenziali in materia di legislazione scolastica; spettano invece alle Regioni tutte le norme legislative di carattere organizzativo e quelle relative di carattere regolamentare. In conseguenza di tale decisione pertanto non potrà più essere lo Stato a definire quali scuole accorpate e sulla base di quali criteri, ma, nel rispetto del limite massimo di spesa fissato dallo Stato, saranno le Regioni a determinare ciò in dialogo con le scuole autonome presenti sul territorio regionale.

La sentenza della Corte non ha voluto negare l'opportunità della costituzione di Istituti Comprensivi (IC), ma si è limitata a precisare che, in base alle modifiche al Titolo V della Costituzione operate con la Legge Costituzionale n. 3/01, il compito dell'istituzione di IC e dei requisiti per la loro istituzione è di competenza esclusiva delle Regioni. Di conseguenza esse, se lo ritengono opportuno, possono istituire IC sulla base di criteri di loro scelta, anche per la realizzazione dell'obiettivo della continuità educativa.

Se, quindi, il principio degli IC mantiene la sua validità, ciò dovrebbe giovare a una maggiore continuità dell'inclusione degli alunni con disabilità, dal momento che può essere maggiore il dialogo tra i docenti dei diversi ordini di scuola e uniformi i criteri gestionali dell'unico Dirigente Scolastico. Ovviamente, essendovi un unico GLH d'Istituto, bisognerà che in esso siano presenti docenti e famiglie dei tre ordini di scuola. A questo punto, anche se le Regioni hanno adottato provvedimenti sul ridimensionamento applicativi della norma dichiarata incostituzionale, sono tenute, malgrado l'approssimarsi del nuovo anno scolastico, a deliberare nuovamente, eventualmente anche ribadendo, se lo ritengono opportuno, i criteri indicati nella norma incostituzionale, i nuovi criteri per il ridimensionamento e provvedere allo stesso.

² Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/cms/schede_normative_scheda_n.388). [ndr]